

Comunicazione n. DAC/99005796 del 27-1-1999

inviata alle società ... e.... e, p.c., alla società di revisione ...

Oggetto: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998

In data ... l'assemblea degli azionisti della [... società A ...] ha conferito alla [... società di revisione ...] l'incarico di revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato per il triennio 30.6.1999/30.6.2001.

Nella proposta di servizi professionali approvata dall'assemblea, la [... società di revisione ...] ha formulato il piano di revisione del gruppo [...della società A ...], prevedendo, tra l'altro, di svolgere sui bilanci di alcune società controllate, limitate procedure di verifica, considerando tali società esenti dall'obbligo di una revisione contabile completa. Ciò secondo un'interpretazione dei criteri di esenzione stabiliti dalla Consob all'art.83, comma 1, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n.11520/98 #¹.

In base a tali criteri, emanati in attuazione dell'art.165 del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico) riguardante la revisione contabile dei gruppi facenti capo a società con azioni quotate, le disposizioni in materia di revisione (artt. da 155 a 165 dello stesso decreto) non si applicano alle società controllate "il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati."

Nel piano di revisione del gruppo [... della società A ...] è stata considerata esente, tra le altre, la società controllata [...] il cui bilancio, secondo quanto riportato nella proposta della [... società di revisione ...], presenterebbe importi relativi all'attivo e ai ricavi inferiori ai parametri stabiliti nel regolamento.

Al contrario, dall'esame del bilancio d'esercizio della [... società controllata ...] e del bilancio consolidato della capogruppo [... società A ...], chiusi al 30.6.1997, risulta che uno dei due parametri sopra indicati, ed in particolare il rapporto tra attivo patrimoniale della società controllata, pari a circa lire 103 mld., e attivo del bilancio consolidato, pari a circa lire 4.777 mld., è superiore al 2%, dato confermato anche dall'esame dei bilanci chiusi al 30.6.1998.

Con nota del 14.12.1998 la [... società A ...] ha fatto presente che ai fini del superamento dei limiti stabiliti nel regolamento Consob, i rapporti sono stati calcolati rendendo omogenei i valori delle società controllate rispetto ai valori del consolidato, depurando quindi i bilanci delle società controllate dalle operazioni intragruppo elise in sede di consolidamento.

In proposito si rileva che l'art.83, comma 1, del regolamento Consob, deve interpretarsi secondo un procedimento di calcolo che rapporti i dati di bilancio delle partecipate al lordo delle scritture di elisione delle operazioni intragruppo con i dati del bilancio consolidato che, viceversa, tali elisioni già recepiscono.

Infatti un procedimento che utilizzasse per entrambi gli elementi del rapporto dati netti,

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11520 dell'1.7.1998 abroga la delibera Consob n. 5827 del 17.12.1991; la delibera Consob n. 5553 del 14.11.1991 e successive modificazioni e integrazioni (ad eccezione degli articoli 10 e 23 che continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 95 del d.lgs. n. 58/98); la delibera Consob n. 6243 del 3.6.1992; la delibera Consob n. 6265 del 10.6.1992; la delibera Consob n. 6761 del 7.1.1993; la delibera Consob n. 6817 del 3.2.1993; la delibera Consob n. 6892 del 24.2.1993; la comunicazione Consob n. SOC/RM/92005380 del 24.7.1992; la comunicazione Consob n. SOC/RM/93002635 dell'8.4.1993; la delibera Consob n. 10310 del 12.11.1996.

potrebbe portare a risultati in contrasto con la ratio dell'art.165 del Testo Unico a causa dell'esclusione dall'obbligo della revisione società partecipate che, proprio in virtù di rilevanti rapporti intragruppo, dovrebbero viceversa essere assoggettate al più articolato e penetrante sistema di corporate governance stabilito dal Testo Unico.

Si precisa poi che l'ultima parte dell'art.83, comma 1, deve intendersi nel senso che, dopo aver identificato le singole società esenti secondo i criteri fin qui descritti, deve anche verificarsi che il complesso di tali esenzioni, calcolato sommando i valori di bilancio delle partecipate sempre al lordo delle operazioni intragruppo, non superi il 10% dell'attivo consolidato o il 15% dei ricavi consolidati. Qualora tale condizione non fosse rispettata, una o più delle società già considerate esenti dovrà rientrare nell'obbligo, in maniera tale da realizzare la condizione stessa.

Infine, si ricorda che la tabella relativa agli interventi di revisione sulle società del gruppo, allegata alla proposta della società di revisione, deve essere predisposta al fine di evidenziare lo status di revisore principale del gruppo, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. 3556 emanata nel 1996 ^{#2}. I parametri riportati nella tabella hanno quindi finalità del tutto diverse dai parametri di cui all'art. 83, comma 1, del regolamento, e per i quali occorre effettuare calcoli diversi, come sopra illustrato.

[... omissis...]

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

² Pubblicata nel Bollettino Consob n. 4/96